



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BARBAINI | LAURA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | NOSCHESE | MARIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GAUDINO | FEDERICA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2398/2017
depositato il 27/04/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 1468/2017 Sez. 2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:
MANSI OTTAVIO FRANCESCO
IN QUAL. DI TRUSTEE DEL TRUST.FAMIGLIA ROVELLI TRUST
VIA GINEVRINA DA FOSSANO 22063 CANTU'

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO n° SILENZIO RIFIUTO IPOTECAR.-ALTRO 2014

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 2398/2017

UDIENZA DEL

13/12/2017 ore 09:30

N° 23/2018

PRONUNCIATA IL:

13/12/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6/1/2018

Il Segretario

Il Funzionario
(A. Cremischi)



R.G.A. n. 2398/2017

FATTO - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Dr. Ottavio Mansi impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle imposte ipotecarie e catastali, ritenute indebitamente versate con l'atto costitutivo di trust, registrato il 30.09.2014, sostenendo la non debenza delle anzidette imposte in quanto con la segregazione dei beni dal disponente al trustee non avveniva alcun trasferimento effettivo dei beni immobili.

Costitutosi, l'Ufficio confutava le eccezioni avverse eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per carenza della capacità giuridica del ricorrente.

Con analitiche motivazioni i giudici di primo grado accoglievano il ricorso compensando le spese di lite.

L'Ufficio ha appellato la sentenza de qua proponendo le argomentazioni già rese nel primo grado del giudizio.

Parte appellata si è costituita chiedendo la conferma della sentenza con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, uditi i rappresentanti delle parti che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi appelli e controdeduzioni e riscontrata la documentazione versata agli atti, ritiene infondato l'appello e, per l'effetto, doversi confermare la sentenza di primo grado, per i motivi che qui di seguito si espongono, secondo criteri di succinta sinteticità.

In via preliminare, il Collegio osserva che l'Ufficio, già soccombente nel giudizio di grado inferiore, ha impugnato la sentenza producendo appello contenente le medesime argomentazioni ed eccezioni già avanzate con il ricorso introduttivo, senza nulla aggiungere, e senza alcun riferimento e contestazione delle motivazioni addotte in sentenza.

La Commissione premette in punto di decisione:

- il novellato art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- che per consolidata giurisprudenza della Cassazione, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 Disp. Att. C.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.

In merito all'eccezione di parte appellante - vizio di motivazione dell'atto impositivo, il Collegio, condividendo le conclusioni in punto da parte dei primi giudici, ritiene che l'avviso di accertamento impugnato è da ritenersi pienamente legittimo, in quanto idoneo a portare a conoscenza di parte appellante i termini della pretesa fiscale ed a permettere alla stessa di valutare palesemente gli elementi sui quali di fondava, quindi, a consentire una difesa appropriata. In tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte dalla quale si rileva che "(il requisito motivazionale dell'avviso di accertamento (...)) può essere assolto 'per relationem' cioè mediante il riferimento a elementi di fatto offerti su altri documenti (...)" (ex plurimis: Cass. Sent. n. 7149/2001; Sent. n. 5646/1987).

Nel merito, questa Commissione ritiene di dover rigettare, poiché datate e superate; le argomentazioni a sostegno dell'atto impositivo, laddove ha asserito l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni al Trust.

A sostegno delle proprie tesi ha richiamato giurisprudenza di varie Commissioni Tributarie e della Suprema Corte, sostenendo l'applicabilità dell'art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006, istitutivo dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, anche il Trust.

Quanto dedotto dall'Ufficio appare in contrasto con la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che, sulla fattispecie in esame, con Sentenza n. 21614 del 05 ottobre 2016 ha statuito:

"(...)L'istituzione di un Trust cosiddetto "autodichiarato", con riferimento agli immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente/trustee, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, deve scontare l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale (...)2".

Sulla base delle suesposte argomentazioni, deve essere rigettato l'appello dell'Ufficio e dichiarata l'illegittimità dell'atto impositivo.

Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 800,00 (ottocento/00).

Milano, 13 dicembre 2017

Il Giudice Estensore

Il Presidente

La presente copia, costituita da n. 3 mezzi fogli, è conforme all'originale.

Milano...5/1/2018

Il Segretario
Il Funzionario
(P.G. Rossi)